

N. 4078/2020 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **4078/2020 R.G.**
promossa da
U.R.C. / G.A.M. HOLDING
contro
I.I. s.p.a.

ORDINANZA

Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
ritenuto che:

- all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15 settembre 2020 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza 28 gennaio 2021 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie con la seguente precisazione: <<le parti potranno depositare **entro il 20 gennaio 2021** una estremamente sintetica **memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire in ordine a trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra>>) (cfr. anche Trib. Bologna, ord. 28 settembre 2020, [http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione in tempi di COVID la soluzione e del Tribunale di Bologna.html](http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione%20in%20tempi%20di%20COVID%20la%20soluzione%20del%20Tribunale%20di%20Bologna.html)]; Trib. Bologna, ord.5 novembre 2020, [https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o489 20iiBO&](https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o489%20iiBO&));

- le parti hanno depositato le memorie istruttorie;

- per effetto della modifica operata in sede di conversione in legge del d.l. n. 137/2020 c.d. Ristori, è ora stabilito che le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3 e ss., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) sono applicabili sino (allo stato) al 31 gennaio 2021: v. l'art. 23, comma 1, secondo periodo, nonché l'art. 10 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (in G.U. Serie Generale n. 319 del 24 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 43);

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico,



nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento e del rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, “*Merito ed extra*” del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessita%EO_di_fissazione_dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l’interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall’altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell’attuale incerta situazione (con **delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020** è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte, ad es., con il **d.l. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito in l. 27 novembre 2020, n. 159, il **d.l. 28 ottobre 2020, n. 137** convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il **d.l. 9 novembre 2020, n. 149**; si vedano inoltre il **d.p.c.m. 3 novembre 2020**, l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna **12 novembre 2020 n. 216**, l’ordinanza del Ministero della salute **13 novembre 2020**, il **d.p.c.m. 3 dicembre 2020** e, con riguardo al periodo natalizio, il **d.l. 2 dicembre 2020, n. 158** e il **d.l. 18 dicembre 2020, n. 172**), e così esercitando il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l’assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, https://www.giuraemilia.it/wfBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1149_20ii_BO&) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull’ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d’ufficio e l’art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l’assoluta necessità di celebrare - un’apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*);

- **nel caso di specie**, è opportuno **disporre** che la **già programmata udienza**, per la quale non si ravvisa la necessità della comparizione personale delle parti, si svolga secondo la modalità della **trattazione scritta** (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020);

- nel caso di specie, l’udienza di esame delle istanze istruttorie ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della trattazione scritta, come già prefigurato dall’ordinanza 15 settembre 2020: nel già fissato termine anteriore all’udienza, i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta** contenente esclusivamente **brevi deduzioni sulle istanze istruttorie di controparte** nonché **le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche



dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.;

- il verbale dell'udienza in assenza dei difensori, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>);

- ragioni di praticità, connesse alle modalità di consultazione del ruolo d'udienza su Consolle, suggeriscono di modificare l'orario dell'udienza a trattazione scritta (cfr. la formula impiegata dall'art. 32 *ter*, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020);

p.q.m.

- **dispone** che la **già programmata udienza giovedì 28 gennaio 2021 ma ora con orario 9.27 si svolga**, salva diversa valutazione del giudice, **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall'**art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica **nota scritta**, da depositarsi entro il **20 gennaio 2021**, i difensori svolgeranno esclusivamente **brevi deduzioni sulle istanze istruttorie di controparte** e proporranno **le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della nota scritta e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza;

- **manda** alla **Cancelleria** di **comunicare** il presente provvedimento ai **difensori delle parti**.

Si comunichi.

Bologna, 27 dicembre 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

